



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 DEL 27/05/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Individuazione delle entrate
- Art. 3 -- Regolamenti specifici
- Art. 4 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 5 – Forma di gestione delle entrate
- Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 7 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 8 – Rapporti con il contribuente
- Art. 9 – Agevolazioni

Capo II Denunce e controlli

- Art. 10 – Dichiarazione tributaria
- Art. 11 – Attività di controllo
- Art. 12 – Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
- Art. 13 – Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 14 – Avviso di accertamento
- Art. 15 – Esecutività degli avvisi di accertamento
- Art. 16 – Notificazione degli atti
- Art. 17 – Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi
- Art. 18 – Tasso di interessi moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto

Capo III Riscossione e rimborsi

- Art. 19 – Riscossione ordinaria
- Art. 20 – Riscossione coattiva
- Art. 21 – Sospensione e differimento versamenti
- Art. 22 – Rateizzazione di crediti arretrati
- Art. 23 – Rimborsi di natura tributaria

Capo IV Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 24 – Compensazione
- Art. 25 – Divieti

Capo V Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- Art. 26 – Criteri generali
- Art. 27 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Capo VI Sanzioni

- Art. 28 – Graduazione delle sanzioni
- Art. 29 – Cause di non punibilità

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 30 – Contenzioso
- Art. 31 – Reclamo e mediazione tributaria

Capo I Interpello

- Art. 32 – Diritto di interpello

Capo II L'autotutela

- Art. 33 – Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 34 – Ambito di applicazione dell'autotutela

Capo III Accertamento con adesione

- Art. 35 – Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 36 – Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 37 – Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 38 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art. 39 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 40 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione
- Art. 41 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire
- Art. 42 – Contraddittorio
- Art. 43 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 44 -- Perfezionamento dell'adesione
- Art. 45 – Effetti della definizione
- Art. 46 – Riduzione delle sanzioni

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 -- Norme transitorie
- Art. 48 -- Norme finali
- Art. 49 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento intende disciplinare contestualmente alle entrate tributarie anche le entrate comunali non aventi natura tributaria, in quanto compatibili e nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità.

3. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a futura legge.

2. Le entrate comunali non tributarie a titolo meramente esemplificativo sono invece costituite da:

- a. entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b. entrate derivanti da canoni d'uso;
- c. entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
- d. entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
- e. le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata è disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di ogni singola entrata. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 - Forma di gestione delle entrate tributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere scegliendo motivatamente una delle modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D. lgs. 446/97.

Art. 6 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - f) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 30;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela così come disposto dagli artt. 33 e 34 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - m) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 8 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, i dipendenti del Comune instaurano rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. 212/2000 "Statuto del Contribuente.
2. Salvo casi di necessità e urgenza, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, si invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

Art. 9 - Agevolazioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie ed extratributarie valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 7.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti o situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, integrato con quanto previsto nel decreto legislativo 117/2017, riguardante la individuazione degli enti appartenenti al cosiddetto terzo settore, possono essere oggetto di riduzione o esenzione dal pagamento di entrate tributarie di competenza esclusivamente comunale nella misura e con le modalità stabilite dagli specifici regolamenti.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 10 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento del termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già constatata la violazione.

Art. 11 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di decadenza, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

Art. 12 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Al fine di potenziare i controlli volti a favorire la lotta all'evasione, gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dall'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati o pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi pubblici o per l'installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con le modalità concordate.

Art. 13 – Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può disporre sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

Art. 14 - Avviso di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è uniformata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo, oppure con la firma digitale dello stesso, come previsto dal D. Lgs 82/2005. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 15 – Esecutività degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi relativi ai tributi, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e gli accertamenti esecutivi patrimoniali decorsi 60 giorni dalla notifica, acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) messo notificatore;
 - b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
 - d) posta elettronica certificata.

2. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati come previsto dall'articolo 1, comma 803 della L. 160/2019 e successivi decreti attuativi.

3. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012.

4. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 17 - Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi

1. Sulle entrate di natura tributaria sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) in base alla quale la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio di interesse legale.

2. Per le entrate di natura patrimoniale gli interessi si applicano a decorrere dalla data di notifica della prima intimazione di pagamento nella misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 Codice civile vigente anno per anno.

Art. 18 -Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate sono stabilite nei regolamenti che le disciplinano. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'entrata, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario od operata tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure con le procedure di cui alla L. 160/2019 commi 792 e seguenti che disciplinano l'efficacia degli accertamenti esecutivi;

2. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 21 - Sospensione e differimento versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto, i termini ordinari di versamento delle entrate comunali sia di natura tributaria, che di natura extratributaria, possono essere sospesi o differiti, nei seguenti casi:

- a) qualora si Verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti

Art. 22 - Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo. Su ciascuna rata saranno computati gli interessi di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
2. Al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la richiesta di rateazione ed il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il termine di proposizione del ricorso degli avvisi di cui si chiede la rateazione o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative.
3. Negli altri casi l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione; le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate.
5. Le rate, nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, saranno concesse secondo il seguente schema:
 - a. per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
 - b. per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - c. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - d. per debiti oltre € 6.000,01 fino a un massimo di 36 rate mensili.
6. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione.
7. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - b) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del richiedente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta a richiesta dell'interessato, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 8.
10. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle rateizzazioni delle riscossioni coattive e agli avvisi di accertamento con adesione.
11. La Giunta Comunale con propria Deliberazione, per situazioni di particolare difficoltà economica o di disagio, può elevare i limiti di cui al comma 5 fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Art. 23 – Rimborsi di natura tributaria

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, redatta sull'apposito modulo, deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) l'indicazione dell'IBAN e dell'esatta intestazione del conto corrente su dove essere effettuato l'accredito;
- f) la firma per sottoscrizione.

3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e documentazione integrativa della domanda.

4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. Al verificarsi della condizione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe fino alla risposta del contribuente.

5. Sui rimborsi sono applicati gli interessi nella misura di cui al precedente art. 17 c. 1

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 24 – Compensazione

1. E' ammessa la compensazione verticale tra debiti e crediti relativi alle entrate comunali aventi stessa natura.

Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, procede alla definizione delle modalità con cui effettuare la compensazione delle somme a debito con quelle a credito.

Art. 25 – Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
- ✓ tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
- ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 26 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 27 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs.

472/97, e di cui all'art. 9 del presente Regolamento e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00.

4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (compresi interessi) in riferimento ad un unico anno di imposta.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

6. I versamenti minimi ordinari relativi alle entrate tributarie ed extratributarie sono stabiliti dai rispettivi regolamenti.

7. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore al limite previsto dallo specifico regolamento.

Se l'importo dovuto è superiore a detto limite il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 28 – Graduatorie delle sanzioni

1. Compete al Funzionario Responsabile del tributo l'applicazione delle sanzioni tributarie nel rispetto di tutti i principi e limiti fissati nei D. lgs. 471, 472, 473/97.

Art. 29 – Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto i precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 30 – Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. Laddove la legge non preveda espressamente la rappresentanza in giudizio in capo al funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Comunale spetta al Sindaco, la rappresentanza in giudizio dell'ente. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 31 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore ad euro 50.000,00. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

CAPO I - INTERPELLO

Art. 32 - Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 33 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 34 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

5. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 35 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 36 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 37 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 38 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

- il tributo;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
- il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 39 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 38, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi

alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.

3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 40 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 35, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 41 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.

2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
- b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
- c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;

3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 42 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 43 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 44 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 45 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 44, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- ✓ definizione riguardante accertamenti parziali;
- ✓ sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 46 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 23/12/1998 e successive modificazioni.

Art. 48 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del Contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020.